



**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
D.lgs. 36/2023**

Approvato dall'A.U. Paolo Govoni in data 25 Agosto 2025

PREMESSE

La disciplina normativa attualmente vigente prevede una serie di soggetti pubblici, di tipologie di affidamento nonché di limiti di importo al di sopra del quale è obbligatorio ricorrere al MePA

Dall'analisi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, si evince che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro **ma comunque inferiori alla soglia comunitaria**.

Dal 1° gennaio 2025 l'utilizzo di piattaforme telematiche certificate è obbligatorio anche per i cosiddetti "microaffidamenti", ossia gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro.

DEFINIZIONI

MEPA: mercato elettronico destinato all'acquisto di beni e servizi **SOTTO SOGLIA** comunitaria da parte delle Amministrazioni pubbliche.

CONSIP: società che opera nel settore della Pubblica Amministrazione per conto del MEF Ministero dell'Economia e Finanza. È la centrale di acquisto nazionale che offre, attraverso gare e mercati digitali, soluzioni di appalti elettronici per gli acquisti delle Amministrazioni Pubbliche.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA per appalti di lavori, servizi e forniture rappresentano l'importo minimo oltre il quale gli appalti pubblici devono seguire procedure di gara più ampie e trasparenti, aperte alla partecipazione di operatori economici di tutta l'Unione Europea. Sotto queste soglie, le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure semplificate, ma sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

NORMATIVA: il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nelle PA prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23/12/1999 n.488 – che disciplina il sistema delle convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione, da ultimo il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “nuovo codice dei contratti pubblici”.

L'art. 14 del Codice prevede le seguenti Soglie di rilevanza europea per Settori Ordinari:

- Servizi e Forniture (Autorità Centrali): 143.000 euro
- Servizi e Forniture (Altre Autorità): 221.000 euro

Le predette soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

Mentre l'art. 50 del Codice prevede le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14.

SOGGETTI a cui si applica la normativa statale in tema di obblighi e di facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.

- Amministrazioni statali
- Enti del servizio sanitario nazionale
- Amministrazioni territoriali
- Enti previdenziali e agenzie fiscali
- Scuole e Università
- Altre amministrazioni
- Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti.

INQUADRAMENTO DI SIPRO rispetto ai soggetti elencati nel precedente capoverso

Sipro si configura come “società pubblica”; infatti le società pubbliche sono società partecipate, totalmente o parzialmente, da enti pubblici (Stato, regioni, comuni) che svolgono funzioni di interesse pubblico. Queste società sono soggette a regole specifiche che combinano aspetti del diritto pubblico e privato. Di seguito gli elementi che caratterizzano la società pubblica:

a) Partecipazione pubblica:

Sono società in cui enti pubblici detengono una quota di capitale o un'influenza significativa: S.I.PRO è partecipata al 75% del proprio capitale sociale da Enti Pubblici (tutti i comuni della Provincia di Ferrara, dalla Provincia di Ferrara e dalla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna);

b) Finalità:

Non hanno come scopo principale il profitto, ma il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico: S.I.PRO ha per oggetto sociale “*l'attuazione delle linee di pianificazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli EE.LL. e di quelli regionali*”.

c) Normativa:

La loro disciplina è regolata sia dal Codice Civile (per gli aspetti societari) sia da leggi speciali che introducono regole specifiche per la gestione, il controllo e le attività svolte.

d) Testo Unico:

Il testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs.n.175/2016).

Per rispondere al quesito se S.I.PRO abbia l'OBBLIGO o FACOLTA' di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, bisogna far riferimento alla tabella obblighi-facoltà-strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti P.A. pubblicata sul sito del MEF che si allega alla presente relazione (all. 1).

Attraverso la tabella si individua la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, con riferimento alla categoria di appartenenza di S.I.PRO cioè società pubbliche e alla classe di importo.

Poiché Sipro non è a totale partecipazione pubblica e non è inserita nel conto consolidato di cui all'art. 1 co. 512 l. 208/2015, deve ritenersi che

- per importo pari o superiore alla soglia comunitaria la **facoltà** di ricorso alle convenzioni Consip, agli Accordi Quadro Consip e allo SDAPA (Sistema dinamico di acquisizione per le PA);
- per importo sottosoglia comunitaria la **facoltà** di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA.

L'art. 50 Codice dei contratti pubblici stabilisce che le ...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore al milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Le stazioni appaltanti possono però dotarsi di un regolamento proprio per disciplinare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice.

Allegato:

<https://www.dag.mef.gov.it/focus/Disponibile-la-Tabella-Obbligo-Facolta-del-Programma-di-razionalizzazione-degli-acquisti-nella-Pubblica-Amministrazione/>

Art. 1 - Oggetto

S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. (di seguito anche Società o Stazione Appaltante) con il presente regolamento intende disciplinare gli affidamenti e l'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs 36/2023.

Art. 2 – Principi generali

Nell'applicazione del presente Regolamento, la Stazione Appaltante assicura il rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli articoli 1,2 e 3 del Codice.

Nell'affidamento del contratto e nella fase della sua esecuzione, viene assicurata la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, garantendo al contempo i principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità.

Nelle modalità di indizione delle gare, così come di seguito disciplinate, si favorisce la massima apertura del mercato alle imprese, alla luce dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento costituiscono attività rilevanti ai sensi del D. lgs. N. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ne consegue che le attività legate al processo di affidamento fino all'esecuzione e conclusione del contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello ex D. lgs 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico.

I principi e le procedure contenuti nella Parte Generale del Modello ex D. lgs 231/2001, nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Codice Etico dovranno essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, in fase di affidamento, ne prendono conoscenza e li accettano.

Art. 3 - Principio di rotazione degli affidamenti

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrono le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;

- è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
□ è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

La Stazione Appaltante assicura il rispetto del principio di rotazione. S.I.PRO assume di derogare all'applicazione di tale principio:

- Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (Art. 49 del Codice di contratti pubblici comma 6);
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere invitato nuovamente a presentare offerta o essere individuato quale affidatario diretto
- quando negli ultimi due anni all'operatore economico non siano stati affidati contratti per un valore complessivo di euro 40.000.

Art. 4 – Procedure per l'affidamento

La selezione tra più soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante affidamento diretto, procedura negoziata senza bando o mediante procedura aperta, così come definite all'art. 3 dell'Allegato I.1 del Decreto, intendendosi per:

«**affidamento diretto**» l'affidamento anche senza la consultazione di più operatori economici o, nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

«**procedure negoziate**», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

«**procedure aperte**», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara.

In caso di affidamento diretto e procedura negoziata, la scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da consultare può avvenire in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante con procedure pubbliche.

Art. 5 - Procedure di selezione del contraente

SIPRO assume che:

- a) per affidamenti fino a € 20.000, potrà procedere con affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ~~~~~
- b) per affidamenti superiori a € 20.001 e fino a € 40.000, potrà procedere con affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici;
 - c) per gli affidamenti superiori a € 40.001 e fino ad un importo inferiore a € 150.000,00 per lavori e 140.000 per servizi e forniture, potrà procedere con affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici.

Per l'affidamento di lavori, di beni e servizi rientranti in un progetto co-finanziato dall'Unione Europea, si rimanda ai regolamenti europei che disciplinano i fondi strutturali

L'affidamento diretto entro le soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del Codice dei Contratti può comunque avvenire senza previa consultazione di più operatori economici, previa determinazione dell'Organo Amministrativo da cui si evince l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

La scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da consultare può avvenire anche attingendo ad elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante con procedure pubbliche, verificando le singole competenze.

SIPRO ha facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate per affidamenti particolarmente complessi o che suggeriscano di garantire massimi livelli di raffronto concorrenziale.

Art. 6 - Avvio della procedura

La procedura per gli affidamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 5 prende avvio con una richiesta di preventivo rivolto all'operatore economico.

La procedura per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 5), oltre agli affidamenti correlati a fondi strutturali, prende avvio con la determina dell'Amministratore Unico ove vengono indicati i seguenti contenuti minimi:

- a. interesse da soddisfare;
- b. caratteristiche dei lavori, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro, servizio, fornitura;
- c. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- d. criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- e. principali condizioni contrattuali.

Allorché si proceda con l'invito a presentare offerta/preventivo rivolto a più operatori economici, lo stesso deve contenere i seguenti elementi:

- i. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;

- ii. il termine di presentazione del preventivo;
- iii. il periodo in giorni di validità del preventivo;
- iv. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- v. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo;
- vi. l'indicazione dei termini di pagamento;

Art. 7 - Controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali

Nelle procedure di affidamento di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

L'Ufficio preposto procederà ad effettuare la verifica sui requisiti richiesti, con la frequenza di una pratica ogni quattro, controllando pertanto a campione il 25% (venticinque per cento) degli affidamenti

Per gli affidamenti superiori a € 40.001 e fino ad un importo inferiore a € 150.000,00 per lavori e 140.000 per servizi e forniture, prima della formalizzazione del contratto SIPRO procede con le seguenti verifiche:

- consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24 del Codice);
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- regolarità con il versamento di imposte e tasse

Art. 8 - Stipula del contratto

Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 18 del Codice, anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Art. 9 - Regolare esecuzione

L'esecuzione del contratto è soggetto a verifiche e/o collaudi al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Per importi inferiori a 40.000 euro per lavori, forniture e servizi, è sufficiente l'apposizione del visto di regolarità sulle fatture; in tutti gli altri casi l'esito della verifica è comprovata da apposita

attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Responsabile del procedimento o dal/i soggetto/i accertatore/i.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Devono in ogni caso essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per cui Sipro:

- utilizza per ogni pagamento il mezzo del bonifico bancario o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità;
- nei casi previsti dalla legge, riporta nel bonifico o altro mezzo di pagamento il CIG (e il CUP ove necessario);
- nei casi previsti dalla legge, effettua i pagamenti sul conto corrente dedicato comunicatole dall'operatore economico;
- nei casi previsti dalla legge, inserisce e/o verifica che siano inserite le clausole inerenti il rispetto degli obblighi di tracciabilità nel contratto, a pena di nullità del medesimo.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della determina dell'Organo Amministrativo.